



Autorità Nazionale Anticorruzione

MODELLO DI PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 6, COMMA 11, D.LGS. 163/2006 E EX ART. 8, COMMA 8, D.P.R. 207/2010

Provvedimento n. del

Oggetto: fascicolo XJ - procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 6, co. 11, del d.lgs. 163/2006 e s.m. e dell'art. 8, co. 8, del d.p.r. 207/2010 e s.m., a carico del sig....., in qualità di responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* di responsabile del centro di costo *oppure* di responsabile dell'ufficio tecnico della Stazione appaltante, per l'inadempimento agli obblighi informativi verso l'Autorità in relazione alla mancata pubblicazione telematica del certificato di esecuzione lavori (CEL), relativo a -----

Stazione appaltante: (C.F.)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del ---- ;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;
Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità;

Visto l'articolo 40, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, secondo cui gli organismi di attestazione acquisiscono i certificati di regolare esecuzione (CEL), rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici, unicamente dall'Osservatorio presso l'Autorità, cui sono trasmessi dalle stazioni appaltanti;

Visto l'articolo 8, comma 7, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, ai sensi del quale le stazioni appaltanti inseriscono i suddetti CEL nel Casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità, entro i trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;

Visto l'articolo 8, comma 8, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, che prevede, in caso di mancato riscontro alla richiesta dell'operatore economico nel termine di trenta giorni, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, co. 11, del d. lgs. 163/2006 e s.m.;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Vista la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 24 del 23 maggio 2013 con cui, in applicazione dell'art. 83, co. 7, del d.p.r. 207/2010 e s.m., viene stabilito che, qualora le SOA, nell'attività di attestazione rilevino la mancanza di CEL nel Casellario informatico, sono tenute a darne comunicazione alla stazione appaltante ed all'Autorità, per l'adozione dei citati provvedimenti sanzionatori;

Vista, altresì, la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 35 del 25 settembre 2013, che sostituisce il punto 5 della deliberazione n. 24 del 23.05.2013, e riconosce la possibilità dell'utilizzo, in sede di attestazione, di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma scritta, sia sotto il profilo formale che sostanziale, da parte del soggetto emittente, lo stesso è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 6 co. 11 del d. lgs. 163/2006 e s.m., e i CEL non potranno essere utilizzati;

Visto il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, emanato ai sensi dell'art. 8, co. 4, del d. lgs. 163/2006 e s.m.;

Vista la nota del ---- dell'operatore economico ---- con la quale è stata richiesta alla stazione appaltante ---- l'emissione telematica del CEL relativo all'appalto ---- che, ai sensi dell'art. 40, co. 3, lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m., e dell'art. 8, co. 7, lett. a) del d.p.r. 207/2010 e s.m., le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nel casellario informatico;

Vista l'attività di verifica svolta dalla SOA ---- nell'ambito della propria attività di attestazione di cui all'art. 40, co. 3, lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m., all'esito della quale è stata riscontrata l'assenza del CEL nel Casellario informatico in oggetto, comunicata all'Autorità con nota del ----;

Vista la comunicazione del --- prot. --- con cui l'Autorità ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti del sig. ---- in qualità di responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* di responsabile del centro di costo *oppure* di responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante, per il mancato adempimento della richiesta dell'operatore economico e con cui ha assegnato termini per produrre memorie difensive e per richiedere istanza di audizione innanzi all'ufficio procedente;

Vista la memoria difensiva trasmessa dal responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* dal responsabile del centro di costo *oppure* dal responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante....., acquisita al protocollo di questa Autorità n.---- del ---

Oppure

Visto che il responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* il responsabile del centro di costo *oppure* il responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante, ha ritenuto di non trasmettere alcuna memoria difensiva;

(*eventualmente*) Vista l'istanza di audizione presentata dal responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* dal responsabile del centro di costo *oppure* dal responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante..... e l'audizione tenutasi presso l'ufficio in data ---;

Vista la comunicazione del --- prot. -- con cui l'Autorità ha rappresentato al responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* al responsabile del centro di costo *oppure* al



Autorità Nazionale Anticorruzione

responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante....., le principali risultanze istruttorie del caso, volte all'applicazione della sanzione;

Viste le memorie conclusive trasmesse dal responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* dal responsabile del centro di costo *oppure* dal responsabile dell'ufficio tecnico della Stazione appaltante....., in data ----

Visto che il richiesto CEL non risulta a tutt'oggi emesso telematicamente;

Oppure

Visto che il richiesto CEL risulta emesso telematicamente;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

I. Procedimento istruttorio (*riportare gli elementi di fatto*)

Dalla documentazione in atti è emerso che: -----

Il responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* il responsabile del centro di costo *oppure* il responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante, ha rappresentato che ---
(*esporre le motivazioni addotte*)

II. Risultanze istruttorie e valutazioni

(*riportare gli elementi di diritto della fattispecie, l'imputabilità e la gravità della condotta, le conclusioni istruttorie*)

III. Determinazione della sanzione

Per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria l'Autorità applica i parametri contenuti nell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" ed in particolare: la rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico; l'opera svolta dal soggetto obbligato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.

Nel caso di specie ----- (*indicare e motivare la quantificazione dell'importo della sanzione pecuniaria*)

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare al responsabile del procedimento della stazione appaltante, *oppure* al responsabile del centro di costo *oppure* al responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante....., sig. ----- , ritenendo configurata la contestata condotta omissiva, la sanzione pecuniaria di € ----- (euro-----);

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il -----
Il Segretario: Maria Esposito